



REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale

GRUPPO CONSILIARE  
PARTITO DEMOCRATICO

Firenze, 13 luglio 2022

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

14 LUG. 2022

N. 928 / 2.6

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA  
XI LEGISLATURA

PDC N. 138

Al Presidente del Consiglio regionale

**Oggetto: Proposta di legge**

*Disposizioni in materia di raccolta a pagamento dei funghi epigei spontanei. Modifiche alla l.r.16/1999.*

D'iniziativa dei Consiglieri:

MARIO PUPPA

MARIA BUGETU

ANDREA PIERONI

MARCO NIECONI

CRISTIANO BENUCCI

FEDERICA FRATONI

## **Proposta di legge regionale**

**Disposizioni in materia di raccolta a pagamento dei funghi epigei spontanei. Modifiche alla l.r. 16/1999.**

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Raccolta a pagamento. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 16/1999.

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l) dello Statuto;

Vista la legge 23 agosto 1993 n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati);

Vista la legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei);

Considerato quanto segue:

1. Anche in seguito ad alcune criticità emerse in fase applicativa, si ritiene opportuno introdurre una specificazione all'interno dell'articolo 12 della l.r. 16/1999 finalizzata a chiarire che, fatto salvo quanto previsto per i terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale, le aree di raccolta a pagamento sui fondi pubblici e privati possono essere realizzate anche da associazioni senza scopo di lucro che prevedano nei propri Statuti finalità di promozione e sviluppo del territorio di appartenenza e che a vario titolo abbiano la disponibilità di tali fondi;

Approva la presente legge

Art. 1

Raccolta a pagamento.

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 16/1999

1. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei) la parola: "anche" è soppressa e dopo le parole: "fondi pubblici o privati" sono aggiunte le seguenti: "anche da associazioni senza scopo di lucro che hanno la disponibilità a

vario titolo di tali fondi e che prevedono nei propri statuti finalità di promozione e sviluppo del territorio di appartenenza”.

## RELAZIONE

La legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei), in coerenza con le disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1993 n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), disciplina la raccolta e il commercio dei funghi epigei spontanei.

In particolare l'articolo 12 della citata l.r. 16/1999 dispone in merito alla possibilità di costituire aree di raccolta a pagamento prevedendo, ai commi 1, 2 e 3, la disciplina per la realizzazione di tali aree sui terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale. Il comma 4 contiene invece disposizioni per la raccolta a pagamento su altri fondi pubblici o privati.

Anche in seguito ad alcune criticità emerse in fase applicativa, con la presente proposta di legge, si ritiene opportuno introdurre una specificazione all'interno del citato articolo 12 finalizzata a chiarire che, fatto salvo quanto previsto per i terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale, le aree di raccolta a pagamento sui fondi pubblici e privati possono essere realizzate anche da associazioni senza scopo di lucro che prevedano nei propri statuti finalità di promozione e sviluppo del territorio di appartenenza e che a vario titolo abbiano la disponibilità di tali fondi.

Nel dettaglio, l'unico articolo di cui si compone la proposta di legge modifica il comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 16/1999 al fine di introdurre la specificazione soprarichiamata.

Si specifica, infine, che la proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

## RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

### Proposta di legge d'iniziativa consiliare

**Oggetto:** Disposizioni in materia di raccolta a pagamento dei funghi epigei spontanei. Modifiche alla legge regionale 16/1999.

**Soggetto proponente:** Primo firmatario: Mario Puppa – Gruppo consiliare partito democratico.

**Copertura finanziaria:** Dalla presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Tipologia della proposta di legge:** con la presente proposta di legge, anche in seguito ad alcune criticità emerse in fase applicativa, si ritiene opportuno introdurre una specificazione all'interno dell'articolo 12 della l.r. 16/1999 finalizzata a chiarire che, fatto salvo quanto previsto per i terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale, le aree di raccolta a pagamento sui fondi pubblici e privati possono essere realizzate anche da associazioni senza scopo di lucro che prevedano nei propri statuti finalità di promozione e sviluppo del territorio di appartenenza e che a vario titolo abbiano la disponibilità di tali fondi.

### LA MORFOLOGIA GIURIDICA DEGLI ONERI FINANZIARI

Nel caso di specie dall'attuazione della presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

Operazione che consiste nella valutazione dell'ammontare delle nuove o maggiori spese, oppure delle minori entrate, derivanti dalla piena e completa attuazione delle previsioni della legge in termini di impatto sui saldi di bilancio, in modo da poter determinare esattamente la distribuzione temporale degli oneri in coerenza con i mezzi di copertura approntati per ciascun esercizio (Corte Conti sez. Autonomie n.8/2021).

Le misure previste dalla proposta di legge, modificative della l.r. 16/1999, non comportano alcun onere aggiuntivo rispetto agli stanziamenti già previsti nel bilancio regionale 2022/2024 in quanto l'intervento ivi previsto è riconducibile ad una mera modifica normativa finalizzata a chiarire che anche le associazioni senza scopo di lucro, le quali prevedano nei propri statuti finalità di

promozione e sviluppo del territorio di appartenenza, possono realizzare aree di raccolta a pagamento sui fondi pubblici o privati di cui a vario titolo abbiano la disponibilità.

### **I MEZZI DI COPERTURA FINANZIARIA**

La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Non risultano previsti oneri organizzativi.

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATI IN COMMISSIONE /AULA**

SI  (vedi allegato)

NO

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATI IN COMMISSIONE/ AULA**

TESTO		EMENDAMENTO:		
<p>ONERI FINANZIARI PREVISTI DALL'EMENDAMENTO</p>				
	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2022	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale				

--	--	--	--	--

**COPERTURA FINANZIARIA DELLA LEGGE COMPRENSIVA DEGLI EMENDAMENTI**

	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale				

## SCHEDA AIUTI DI STATO

Amministrazione proponente: Regione

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: Legge regionale

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento: con la presente proposta di legge, anche in seguito ad alcune criticità emerse in fase applicativa, si ritiene opportuno introdurre una specificazione all'interno dell'articolo 12 della l.r. 16/1999 finalizzata a chiarire che, fatto salvo quanto previsto per i terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale, le aree di raccolta a pagamento sui fondi pubblici e privati possono essere realizzate anche da associazioni senza scopo di lucro che prevedano nei propri Statuti finalità di promozione e sviluppo del territorio di appartenenza e che a vario titolo abbiano la disponibilità di tali fondi.

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

### I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

#### 1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI

NO

1.a1  il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a.2  il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es. tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

---

---

---

FORSE

(specificare dubbi):

---

---

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

• 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

SI

NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare):

---

---

---

FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

---

---

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

**Se si è risposto NO ad entrambi i punti 1.a e 1.b, non compilare i successivi punti 2 e 3.**

## **2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ**

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è *un'impresa*. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita *attività economica*, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

NO

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

- 2.b. Presenza di selettività

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- identità (aiuti ad hoc);
- dimensione;
- settore economico o attività (indicare quali : \_\_\_\_\_);
- area geografica<sup>1</sup> (indicare quale: \_\_\_\_\_);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare): \_\_\_\_\_

FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

**Se si è risposto NO al presente punto 2, non compilare il successivo punto 3.**

**Se si è risposto SI ad entrambi i punti 1 e 2 compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.**

<sup>1</sup> Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

SI

NO

### 3. VANTAGGIO ECONOMICO

Il *vantaggio economico* è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

Per *impresa* si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è riposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);

compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;

nel caso delle infrastrutture:

per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;

per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;

per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**FORSE**

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

**II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.**

*de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

**esenzione** dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti \_\_\_\_\_

**notifica preventiva**, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

○ indicare gli orientamenti di settore: \_\_\_\_\_

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

**disposizione diretta del Trattato (TFUE)**

○ articolo 93

○ articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

○ articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

**disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):**

○ Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

○ Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

○ Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

○ Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

**Casi di pre notifica**

**Supporto del Distinct Body**

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

---

---

***Parere del Distinct Body***

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.